Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Martedì, 22 luglio 1924** — **Numero 171**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 23 maggio 1924, n. 1011, relativo alla assegnazione di fondi per sussidi straordinari alle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto in regime di concessione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 1° corrente mese, sono stati riscontrati i seguenti errori che qui si rettificano:

Nella premessa: laddove si legge « R. decreto 3 maggio 1923, n. 1335 », deve invece dire « R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285 ». — All'art. 6: laddove è stampato « legge 26 agosto 1866, n. 4546 », deve leggersi « legge 26 agosto 1868, n. 4548 ». — All'art. 9: laddove si legge «all'art. 6 del decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40 », deve invece dire « all'art. 8 del decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40 ». — Laddove si legge « decreto Reale 2 maggio 1923, n. 1185 » deve invece dire « decreto Reale 3 maggio 1923, n. 1285 ». — All'art. 12: laddove si legge « all'art. 6 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2311 », deve dire « all'art. 5 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2311 ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

1132. — REGIO DECRETO 3 giugno 1924, n. **1137.**
Approvazione dell'ordinamento della giustizia militare in Tripolitania ed in Cirenaica . . . . . Pag. 2656

1133. — REGIO DECRETO-LEGGE 10 luglio 1924, n. **1142.**
Istituzione presso il Ministero delle comunicazioni di due nuovi posti di Sottosegretario di Stato. Pag. 2657

1134. — REGIO DECRETO 4 giugno 1924, n. **1138.**
Emissione di speciali francobolli per espressi per l'Eritrea e per la Somalia italiana . . . . . Pag. 2657

1135. — REGIO DECRETO-LEGGE 10 luglio 1924, n. **1143.**
Istituzione presso il Ministero dell'economia nazionale di due nuovi posti di Sottosegretario di Stato. Pag. 2658

Numero di pubblicazione

1136. — REGIO DECRETO 29 giugno 1924, n. **1112.**
Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Principe di Napoli, in Avellino . . . . Pag. 2658

1137. — REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. **1119.**
Nuovo statuto della Cassa di risparmio triestina, in Trieste . . . . Pag. 2658

1138. — REGIO DECRETO 22 giugno 1924, n. **1120.**
Erezione in Ente morale della Mutualità scolastica della Penisola Sorrentina, in Sorrento . . . Pag. 2658

1139. — REGIO DECRETO 29 giugno 1924, n. **1121.**
Erezione in Ente morale dell'Associazione fra gl'insegnanti a riposo del comune di Milano, in Milano. Pag. 2658

1140. — REGIO DECRETO 15 giugno 1924, n. **1128.**
Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile di Canepina . . . . Pag. 2658

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1924.
Organizzazione e disciplinamento del lavoro portuale nelle rade e nei porti canali di Terracina e Badino . . . Pag. 2659

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1924.
Autorizzazione alla Società esercizi marittimi di esercitare nel Regno l'assicurazione nel ramo trasporti . . Pag. 2661

DECRETI PREFETTIZI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Revello, Ville San Pietro, Cimitile e Spezia . . . . . . Pag. 2661

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Rettifiche d'intestazione (Elenco n. 2). Pag. 2662

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1132.

REGIO DECRETO 3 giugno 1924, n. 1137.

Approvazione dell'ordinamento della giustizia militare in Tripolitania ed in Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il Codice penale per l'esercito;

Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289;

Visto il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 2, modificato dal R. decreto 14 novembre 1920, n. 1882;

Visto il R. decreto 1° febbraio 1920, n. 199;

Ritenuta l'opportunità di coordinare le disposizioni vigenti per la Tripolitania e Cirenaica, relative alla composizione ed alla procedura dei Tribunali militari territoriali, contenute nel R. decreto 11 febbraio 1923, n. 559, con le modificazioni all'ordinamento della giustizia militare nel Regno, approvate con R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per la guerra, per la giustizia e per le finanze;

Udito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 11 febbraio 1923, n. 559, è abrogato. Alle disposizioni in esso contenute sono sostituite le seguenti.

Art. 2.

I Tribunali militari territoriali della Tripolitania e della Cirenaica hanno rispettivamente sede a Tripoli ed a Bengasi.

Ove se ne presenti la necessità potranno, con decreto del Ministro per le colonie, di concerto con quello per la guerra, essere istituiti nuovi Tribunali militari o sezioni di questi in altre località delle due Colonie.

Indipendentemente dall'ipotesi prevista nel precedente comma, il Governatore, ove se ne presenti la necessità, può, con suo decreto, stabilire che il Tribunale sia convocato in altre località della giurisdizione.

Art. 3.

Ciascun Tribunale è composto di cinque membri, dei quali il presidente è ufficiale superiore, altri tre membri sono ufficiali non inferiori al grado di capitano, e, qualora di pari grado col presidente, di anzianità inferiore, ed il quinto, con funzioni di relatore, è scelto fra i magistrati residenti in Colonia.

Tanto il presidente, che gli ufficiali giudici, sono scelti fra gli ufficiali in servizio attivo permanente o fra quelli appartenenti a categorie in congedo.

Art. 4.

Il presidente ed i giudici, escluso il giudice relatore, sono designati dal Governatore, in base a proposta motivata del comando delle truppe, secondo le liste che a tal uopo gli saranno trasmesse dal comando suddetto.

Le liste sono distinte in due parti: una per i giudici titolari; l'altra per i supplenti. Esse saranno modificate secondo i mutamenti che sopravverranno.

Mancando il presidente, l'ufficiale superiore di grado più elevato, o di maggiore anzianità, ne fa le veci.

Il giudice relatore è nominato ogni anno, dal Governatore, fra i magistrati residenti nella sede del Tribunale militare ed alla scadenza dell'anno può essere confermato. Mancando il giudice relatore, egli sarà supplito temporaneamente da altro magistrato, all'uopo designato ogni anno dal Governatore, colle stesse modalità stabilite per la nomina del giudice relatore.

Gli altri giudici saranno suppliti da ufficiali all'uopo designati dal Governatore tra quelli compresi nella seconda parte delle liste suddette.

Art. 5.

A ciascun Tribunale sono assegnati un avvocato militare ed un istruttore, entrambi appartenenti al personale della giustizia militare e nominati dal Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le colonie.

In caso di mancanza, assenza od impedimento dell'avvocato militare, le sue funzioni sono temporaneamente esercitate dall'istruttore, all'uopo delegato con decreto del Governatore.

In caso di mancanza, assenza od impedimento dell'istruttore, può essere temporaneamente incaricato di esercitare le funzioni, con decreto del Governatore, un ufficiale inferiore appartenente ad uno dei reparti od uffici della Colonia.

Nei Tribunali di maggiore importanza, o quando sia richiesto da imprescindibili esigenze di servizio, può essere destinato, per coadiuvare l'avvocato militare, un altro magistrato della giustizia militare.

Art. 6.

A ciascun Tribunale è assegnato, con le funzioni di segretario, un cancelliere della giustizia militare, nominato dal Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le colonie.

In caso di mancanza o assenza del cancelliere, può essere temporaneamente incaricato di esercitarne le funzioni, con decreto del Governatore, un funzionario delle cancellerie e segreterie giudiziarie, in servizio presso gli uffici giudiziari esistenti nella sede del Tribunale militare.

Art. 7.

Presso i Tribunali della Tripolitania e della Cirenaica non vi è commissione d'inchiesta.

Art. 8.

Salvo la competenza dei Tribunali militari delle colonie nel periodo dell'istruttoria, il giudizio contro ufficiali, per reati militari commessi in Colonia, ha luogo avanti a Tribunale speciale, da costituirsi a norma dell'art. 3 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e delle vigenti disposizioni del Codice penale per l'esercito e per la marina, in quella sede del Regno che sia stata, di volta in volta, designata dal Tribunale supremo militare.

Art. 9.

Al personale necessario per il funzionamento dei Tribunali militari si provvede in conformità della tabella annessa al presente decreto e vistata, d'ordine, dal Ministro proponente.

Alle variazioni, che, per imprescindibili esigenze del servizio, occorra di apportare alla tabella suddetta, si provvede con decreto del Ministro per le colonie.

Art. 10.

Nei procedimenti avanti i Tribunali militari della Colonia, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nei titoli II e III del decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1918, n. 2, e quelle del decreto Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1662, relativo al procedimento per citazione diretta nei Tribunali militari.

Ove, nelle dette disposizioni, si accenna al « Comando di divisione » s'intende sostituito il « Comando del presidio ».

Art. 11.

Le disposizioni del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, relative alle modificazioni all'ordinamento della giustizia militare e quelle del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, che ne approva le norme di attuazione, sono estese alla Tripolitania ed alla Cirenaica, in quanto applicabili, e salvo quanto sia stato diversamente stabilito col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DI GIORGIO — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 127. — GRANATA.

Tabella del personale dei Tribunali militari territoriali della Tripolitania e della Cirenaica

FUNZIONARI	GRADO	NUMERO
Avvocato militare	Regio vice avvocato militare	1
Sostituto avvocato militare (nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 5)	Regio sostituto avvocato militare	1
Giudice relatore	Giudice appartenente alla magistratura ordinaria	1
Istruttore	Giudice istruttore militare	1
Segretario	Cancelliere	1
Interprete	—	1
Scritturali	—	3
Ordinanze di servizio	—	2

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le colonie:
FEDERZONI.

Numero di pubblicazione 1133.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 luglio 1924, n. 1142.

Istituzione presso il Ministero delle comunicazioni di due nuovi posti di Sottosegretario di Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, d'accordo coi Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Presso il Ministero delle comunicazioni e, alla dipendenza del Ministro, sono istituiti due nuovi posti di Sottosegretario di Stato.

Con successivo provvedimento saranno inscritte nel bilancio di previsione del Ministero suindicato le spese relative.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 133. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1134.

REGIO DECRETO 4 giugno 1924, n. 1138.

Emissione di speciali francobolli per espressi per l'Eritrea e per la Somalia italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 24 maggio 1903, n. 205; 5 aprile 1908, n. 161, e 6 luglio 1912, n. 749;

Visti i Regi decreti 22 settembre 1905, n. 507, e 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il testo unico delle leggi postali approvato con Regio decreto 2 dicembre 1919, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, numero 120;

Ritenuto opportuno di adottare pel pubblico servizio delle colonie dell'Eritrea e della Somalia italiana nuovi tipi di francobolli postali per espressi;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1924 è autorizzata la emissione e la vendita di nuovi tipi di francobolli postali per espressi da servire

per le corrispondenze in partenza dagli uffici postali della Eritrea e della Somalia italiana e dirette ovunque.

Art. 2.

I detti francobolli hanno il valore di cent. 60 e di L. 2 per l'Eritrea, di besa 30 e di besa 60 per la Somalia italiana, rispettivamente per il servizio interno e per quello estero, sono identici a quelli emessi ai sensi del R. decreto 12 giugno 1921, n. 889 e ne differiscono soltanto per le leggende « Eritrea » e « Somalia » poste in luogo dell'altra « Libia ».

Art. 3.

I francobolli per espressi attuali rimarranno in corso sino al 31 dicembre 1924, decorso tale termine dovrà cessarne l'uso.

Il Ministero delle colonie determinerà indi se ed a qual prezzo tali francobolli potranno essere posti in vendita per collezione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1924.
Atti del Governo, registro, 226, foglio 128. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1135.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 luglio 1924, n. 1143.

Istituzione presso il Ministero dell'economia nazionale di due nuovi posti di Sottosegretario di Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, d'accordo coi Ministri Segretari di Stato per l'economia nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Presso il Ministero dell'economia nazionale e, alla dipendenza del Ministro, sono istituiti due nuovi posti di Sottosegretario di Stato.

Con successivo provvedimento saranno inscritte nel bilancio di previsione del Ministero suindicato le spese relative.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 134. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1136.

REGIO DECRETO 29 giugno 1924, n. 1112.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Principe di Napoli, in Avellino.

N. 1112. R. decreto 29 giugno 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare Principe di Napoli, in Avellino ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1924.

Numero di pubblicazione 1137.

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1119.

Nuovo statuto della Cassa di risparmio triestina, in Trieste.

N. 1119. R. decreto 19 giugno 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio Triestina, in Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1924.

Numero di pubblicazione 1138.

REGIO DECRETO 22 giugno 1924, n. 1120.

Erezione in Ente morale della Mutualità scolastica della Penisola Sorrentina, in Sorrento.

N. 1120. R. decreto 22 giugno 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, la Società scolastica di mutuo soccorso « Mutualità scolastica della Penisola Sorrentina », con sede in Sorrento, viene eretta in Ente morale ed approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1924.

Numero di pubblicazione 1139.

REGIO DECRETO 29 giugno 1924, n. 1121.

Erezione in Ente morale dell'Associazione fra gl'insegnanti a riposo del comune di Milano, in Milano.

N. 1121. R. decreto 29 giugno 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, l'Associazione fra gl'insegnanti a riposo del comune di Milano, con sede in Milano, viene eretta in Ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1924.

Numero di pubblicazione 1140.

REGIO DECRETO 15 giugno 1924, n. 1128.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile di Canepina.

N. 1128. R. decreto 15 giugno 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Asilo infantile di Canepina, viene eretto in Ente morale sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità, ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1924.

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1924.

Organizzazione e disciplinamento del lavoro portuale nelle rade e nei porti canali di Terracina e Badino.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Ritenuta la necessità di organizzare e disciplinare il lavoro portuale nelle rade e nei porti canali di Terracina e Badino;

Visto il R. decreto n. 2476 in data 15 ottobre 1923;

Considerata la opportunità, in relazione alla limitata importanza della località, di non costituire uno speciale ufficio del lavoro;

Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Organizzazione della mano d'opera.

Art. 1.

La disciplina del lavoro e dei lavoratori portuali nelle rade e nei porti canali di Terracina e Badino è affidata alla autorità marittima locale, sotto il controllo del comandante del porto di Civitavecchia, capo del compartimento marittimo.

Art. 2.

Il lavoro di carico e scarico delle navi sia a vapore che a vela, di qualunque portata, nelle località di cui al precedente articolo, sarà disimpegnato esclusivamente dai lavoratori inscritti nell'apposito ruolo unico tenuto dall'ufficio di porto di Terracina, salvo le limitazioni di cui ai successivi articoli 12 e seguenti.

Art. 3.

Nel ruolo di cui al precedente articolo 1, saranno inscritti tutti i lavoratori che alla data di pubblicazione del presente decreto siano addetti da un anno almeno al lavoro portuale nelle rade e porti suddetti e comprovino di possedere i requisiti seguenti:

a) avere superato i 18 anni di età e non oltrepassato i 65;

b) essere cittadini italiani ed avere stabile residenza nel comune di Terracina;

c) essere di sana e robusta costituzione fisica;

d) non avere riportato condanne per delitti d'istigazione od associazione a delinquere, falsi di qualunque genere, delitti contro la pubblica incolumità o la libertà di lavoro, delitti di omicidio e lesioni personali quando la pena applicata al caso sia stata quella della reclusione, delitti di furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa od altre frodi, appropriazione indebita o ricettazione, danneggiamento di grue od impianti portuali o di avere ottenuta la riabilitazione;

e) essere di buona condotta morale.

Gli accertamenti dei requisiti di cui al presente articolo sono riservati al comandante del porto capo del compartimento marittimo il quale decide inappellabilmente sul diritto o meno degli operai alla inclusione nel ruolo.

Nella prima formazione del ruolo il comandante del porto capo del compartimento potrà concedere l'inscrizione ad individui che abbiano commesso taluno dei reati indicati alla lettera *d*) del presente articolo quando, per la natura stessa dei fatti che determinarono la condanna, per il tempo in cui furono commessi, per il successivo periodo di buona condotta, gli individui suddetti diano affidamento di riabilitazione.

Art. 4.

Nessun lavoratore che non sia inscritto nel ruolo di cui al precedente articolo 1, potrà essere ammesso a lavorare nelle località cui si riferisce il presente decreto.

Coloro che fossero sorpresi a lavorare nel porto in contravvenzione al disposto del presente articolo, saranno espulsi a cura dell'autorità marittima.

Art. 5.

I lavoratori inscritti nel ruolo che avranno la direzione dei galleggianti da carico, dovranno far parte della gente di mare di prima o seconda categoria ed avere la nomina a capo barca per il traffico locale, in armonia al disposto dell'art. 912 del regolamento per l'esecuzione del Codice marittimo.

Art. 6.

I posti che per causa di morte, abbandono spontaneo del lavoro, espulsione, ecc., si rendessero in avvenire vacanti, non saranno ricoperti fino a tanto che il comandante capo del compartimento, a suo insindacabile giudizio, non lo riterrà necessario, sentito il parere dell'autorità marittima locale e dei rappresentanti i datori di lavoro e dei lavoratori portuali, a meno che per questi ultimi non si tratti di individui che abbiano partecipato ad abbandono collettivo di lavoro o ne siano stati gl'istigatori.

Art. 7.

I lavoratori inscritti nel ruolo dovranno essere divisi in squadre le quali presteranno servizio a turno nel numero e secondo le modalità che verranno stabilite dall'autorità marittima locale al fine di garantire in qualsiasi momento la possibilità e continuità del lavoro in esatta rispondenza alle esigenze del traffico.

Art. 8.

I lavoratori dovranno rispetto ed obbedienza all'autorità marittima. Qualora commettessero mancanze disciplinari o tenessero condotta che fosse di pregiudizio al buon andamento del lavoro, potranno essere puniti con la sospensione dal lavoro fino a cinque turni, oppure nei casi più gravi, radiati dal ruolo.

Le punizioni sono inflitte dal comandante del porto capo del compartimento marittimo su proposta dell'autorità marittima locale.

Art. 9.

Il lavoratore che senza giustificato motivo si assentasse dal lavoro per due volte consecutive, e per tre anche non consecutive, nel periodo di un mese, sarà senz'altro cancellato dal ruolo con ordinanza del comandante del porto capo del compartimento marittimo su proposta motivata dall'autorità marittima locale.

Agli effetti del presente articolo non sarà tenuta come valida giustificazione l'essere stato impiegato in altri lavori non portuali.

Art. 10.

Nei casi di abbandono collettivo del lavoro il comandante del porto capo del compartimento potrà disporre la cancellazione dal ruolo dei lavoratori portuali e consentirà ai datori di lavoro di valersi di altro personale non inscritto nel ruolo unico, al quale personale potrà dare la preferenza nell'ammissione dei posti di ruolo rimasti vacanti.

Disciplina del lavoro.

Art. 11.

Per lavoro di carico e scarico, di cui all'articolo 1 del presente decreto, si intendono le operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci ed altre operazioni sussidiarie o complementari, salvo le limitazioni di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Art. 12.

Sui piroscafi che caricano o scaricano in rada tutte le operazioni da stiva a terra o viceversa saranno compiute esclusivamente dai lavoratori portuali. La nave dovrà fornire soltanto gli uomini ai verricelli e gli altri eventualmente necessari per la manovra di meccanismi ausiliari di bordo e per la direzione e sorveglianza dello stivaggio e distivaggio della merce.

Art. 13.

Sui velieri di qualunque portata, che caricano merce di qualsivoglia natura sia in rada che in porto sono riservate ai lavoratori portuali tutte le operazioni da terra a sotto paranco; lo stivaggio è riservato all'equipaggio.

Art. 14.

Per quanto si riferisce ai velieri, di qualunque portata che scaricano sia in rada che in porto, è fatta distinzione fra velieri con carico di mece povera e velieri con carico di merce ricca.

Sono considerate come merce povera soltanto i laterizi in genere, la pozzolana, il tufo e la ghiaia.

Le modifiche che eventualmente si rendessero in seguito necessarie, nella classifica delle merci nelle due suddette categorie saranno apportate dal comandante del porto capo del compartimento, sentita l'autorità marittima locale.

Art. 15.

Sui velieri con carico di merce povera tutte le operazioni da stiva a deposito a terra, sono riservate all'equipaggio, restando escluso qualsiasi intervento dei lavoratori portuali.

Sui velieri invece con carico di altra merce che non sia quella specificata nel precedente articolo l'opera dell'equipaggio si limita al distivaggio e consegna sottoparanco, restando tutte le altre operazioni di spettanza dei lavoratori portuali.

Art. 16.

La risoluzione di qualsiasi controversia che potesse sorgere tra equipaggi e lavoratori portuali e fra questi e i datori di lavoro è deferita all'autorità marittima locale, contro le decisioni della quale sarà ammesso ricorso al comandante del porto capo del compartimento che giudicherà inappellabilmente.

Tariffe.

Art. 17.

Sono approvate e rese esecutorie le tariffe per il carico e lo scarico delle merci nelle rade e nei porti di Terracina e Badino, contemplate nella tabella annessa al presente decreto.

Ogni variazione che si rendesse necessaria alle tariffe medesime dovrà essere approvata con successivo decreto.

Art. 18.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 luglio 1924.

Il Ministro: CIANO.

Tariffe di carico e scarico per l'imbarco e lo sbarco delle merci nei porti canali, rade e spiaggie di Terracina e Badino.

CARICO.

MERCI		IN PORTO senza impiego di barconi		IN RADA Compreso il nolo dei barconi	IN SPIAGGIA Compreso il nolo dei barconi
		da cumulo o da carretto a sottoparanco	da sandalo a sottoparanco	da cumulo o da carretto a sottoparanco	da spiaggia a sottoparanco
		Lire			
Carbone fossile	a tonn.	5 —	2.50	9 —	12 —
Carbone vegetale alla rinfusa	id.	9 —	7 —	18 —	18 —
Id. id. in sacchi	id.	7 —	7 —	17 —	17 —
Cereali	id.	7 —	6.50	12 —	12 —
Foraggi	id.	8 —	7 —	14 —	14 —
Ghiaia di mare	a mc.	3 —	2 —	9 —	11 —
Legna dolce	a tonn.	9 —	8 —	14 —	19 —
Id. a fasci (sarcinelle)	al mille	45 —	40 —	90 —	95 —
Id. forte	a tonn.	9 —	7 —	14 —	19 —
Pietra viva di cava	id.	4 —	3 —	10 —	12 —
Scope di brughiera	al mille	45 —	40 —	20 —	22 —
Scorza vegetale	a tonn.	9 —	8 —	14 —	19 —
Sugheri in fasci	id.	9 —	8 —	18 —	28 —
Traverse per binari	ognuna	0.40	0.40	0.70	1 —
Travi da costruzione	al mc.	9 —	7 —	18 —	20 —
Zavorra	a tonn.	4 —	2 —	10 —	18 —
Zolfo	id.	9 —	7 —	19 —	22 —

SCARICO.

MERCI		Da sottoparanco a cumulo o carretto senza impiego di barconi	Da sottoparanco a sandalo	Da sottoparanco a cumulo o carretto compreso il nolo dei barconi	Da sottoparanco a spiaggia compreso il nolo dei barconi
		Lire			
Benzina	a tonn.	8 —	4 —	17 —	19 —
Binari e verghe di ferro	id.	4 —	2 —	8 —	10 —
Carbone fossile	id.	5 —	3 —	9 —	12 —
Ghiaia di mare	a mc.	3 —	2 —	9 —	11 —
Mattoni di ogni specie	a tonn.	4 —	2 —	6 —	9 —
Pozzolana e terra rossa	id.	4 —	2 —	6 —	9 —
Soda	id.	8 —	4 —	17 —	18 —
Travi da costruzione	id.	9 —	4 —	18 —	20 —
Tufi	al mille	40 —	15 —	60 —	65 —
Zolfo	a tonn.	9 —	5 —	19 —	22 —

NOTA. — La pesatura o lo stivaggio, se richiesti, saranno pagati a parte nella misura seguente:

Pesatura — Cereali . . . . . . Tonn. L. 2,50
Id. — Foraggi . . . . . . Id. L. 2.50
Id. — Legna in genere . Id. L. 2.50
Id. — Carbone dolce spesso Id. L. 4 —
Id. — Carbone insaccato Id. L. 2.50

Stivaggio — Carbone fossile . . Tonn. L. 5 —
Id. — Foraggio . . . . . Id. L. 5 —

Roma, addì 18 luglio 1924.

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1924.
Autorizzazione alla Società esercizi marittimi di esercitare nel Regno l'assicurazione nel ramo trasporti.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;
Vista la domanda 28 aprile 1924 della Società esercizi marittimi con sede in Venezia, tendente ad ottenere l'autorizzazione di esercitare la assicurazione contro i danni nel ramo trasporti;
Considerato che la Società anzidetta è stata legalmente costituita e che ha provveduto altresì al deposito, presso la Cassa depositi e prestiti, di obbligazioni delle Venezie per il complessivo capitale nominale di L. 120,000, per gli effetti dell'art. 33 del citato decreto-legge;

Decreta:

La Società esercizi marittimi, anonima con sede in Venezia, è autorizzata all'esercizio nel Regno delle assicurazioni contro i danni nel ramo trasporti, sotto l'osservanza delle disposizioni del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966.

Roma, addì 19 luglio 1924.

p. *Il Ministro*: IGNAZIO LARUSSA.

DECRETI PREFETTIZI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Revello, Ville San Pietro, Cimitile e Spezia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Veduto il R. decreto 8 maggio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Revello;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Revello è prorogata di tre mesi.

Cuneo, addì 19 luglio 1924.

Il Prefetto: A. LIMONGELLI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il R. decreto 3 gennaio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Ville San Pietro e nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria del Comune il sig. cav. avv. Francesco Badano;
Veduto il decreto Prefettizio 28 aprile 1924, col quale i poteri del detto Commissario sono stati prorogati di due mesi;
Ritenuto che il Commissario stesso non ha ancora potuto addivenire alla completa sistemazione della finanza Comunale e dei pubblici servizi;
Veduta la legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificata con R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Ville San Pietro è ulteriormente prorogato di un mese.

Imperia, addì 28 giugno 1924.

Il Prefetto: RIZZATTI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO

Veduto il R. decreto 10 aprile 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Cimitile;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto portare ancora a termine la sistemazione della finanza Comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altra parte che abbiano luogo colà le elezioni per la ricostituzione della normale amministrazione;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Cimitile è prorogato di tre mesi.

Caserta, addì 14 luglio 1924.

Il Prefetto: GRAZIANI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SPEZIA

Visto il R. decreto 27 aprile 1924, con il quale veniva sciolto il Consiglio comunale di Spezia;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto condurre a termine la sistemazione delle finanze comunali e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Spezia, è prorogato di tre mesi.

Spezia, addì 17 luglio 1924.

Il Prefetto: R. CERILLI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 1ª Pubblicazione. ELENCO N. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate o vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
5 %	28872	110 —	Magnani *Cesare* fu Francesco, dom. a Roma, con usufrutto vitalizio a Cameroni Maddalena fu Antonio, ved. di Magnani Domenico.	Magnani *Carlo-Cesare* fu Francesco domiciliato a Roma, con usufrutto vitalizio come contro.
»	131136	55 —	Rossi *Maria-Teresa* fu Carlo, moglie di Rolando *Lorenzo* fu Giuseppe, dom. a Spinetta Marengo in comune di Alessandria vincolata.	Rossi Maria-Teresa *detta anche Teresa* fu Carlo, moglie di Rolando *Pietro-Lorenzo* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Buono tesoro quinquennale (7ª emissione)	584	Capitale 10,400 —	Frugoli Gemma di *Cesare*, minore, sotto la patria potestà del padre.	Frugoli Gemma di *Oreste* minore, ecc. come contro.
3.50 %	701125	126 —	Benda Guido, Benda Carlo, Benda Felice, Benda Olimpio, Benda Pierina fu Michele dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a Ghiringhelli *Maria* fu Carlo, ved. di Benda Michele, dom. a Milano.	Intestate come contro, con usufrutto vitalizio a Ghiringhelli *Giovanna detta Marietta* fu Carlo, ved. di Benda Michele, dom. a Milano.
»	701126	126 —		
»	701127	126 —		
»	701128	126 —		
»	701129	126 —		
5 %	137316	875 —	Farina Amalia detta Lia, Mariano e Laura fu Duilio, minori, sotto la *tutela di Dalle Mole Riccardo*, dom. a Vicenza.	Farina Amalia detta Lia, Mariano e Laura fu Duilio, minori, *sotto la patria potestà della madre Rigon Maria fu Cristiano, ved. Farina Duilio* dom. a Vicenza.
»	150 Polizza comb.	20 —	Di Giovanni Giuseppe di *Antonio*, dom. a Sambuceto (Chieti).	Di Giovanni Giuseppe di *Alfonso*, dom. come contro.
»	214710	200 —	Mirisola *Teresa* di Diego minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Riesi (Caltanissetta).	Mirisola *Maria-Teresa* di Diego, minore, ecc. come contro.
3.50 %	750847	105 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
»	274424	140 —	Tarizzo *Eduardo* e *Aldo* di Battista, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Cuorgnè (Torino), con usufrutto vitalizio a Siegrist Edoardo fu Salomone.	Tarizzo *Ugo-Edoardo-Giuseppe* e *Michelangelo-Aldo-Giuseppe* di Battista, minori ecc. come contro, con usufrutto vitalizio come contro.
»	452736	24.50	Clivio Francesco di *Ferdinando*, minore, sotto la patria potestà del padre e prole nascitura dal detto Clivio *Ferdinando* fu Francesco, dom. in Milano, eredi indivisi.	Clivio Francesco di *Angelo-Ferdinando* minore, sotto la patria potestà del padre e prole nascitura dal detto Clivio *Angelo-Ferdinando* fu Francesco ecc. come contro.
5 %	278890	700 —	Trobetta Lodorina fu Giovanni, moglie di *Sarni* Aurelio di Orazio, dom. a Palermo, con usufrutto vitalizio a Boiano Giovannina fu Luigi, ved. di Alvino Antonio dom. a Salerno.	Trombetta Lodorina fu Giovanni, moglie di *Sarno* Aurelio di Orazio, dom. a Palermo, con usufrutto vitalizio come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 12 luglio 1924

Il direttore generale: CIRILLO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.